



SESSIONE ULTERIORE DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Roma 15 - 16 dicembre 2023

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI
ORDINAMENTO FORENSE (NATURA, COMPITI, FUNZIONI E
ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI FORENSI)**

Abstract: proposta per una riforma complessiva dell'ordinamento professionale forense, in senso democratico e partecipativo, incentrata sulla separazione dei poteri e delle funzioni giurisdizionali, regolamentari e amministrative, che preveda che l'Ordine soggiaccia agli obblighi in materia di trasparenza e procedure di evidenza pubblica, che rafforzi le funzioni del Congresso Nazionale Forense anche riconoscendo forza vincolante ai deliberati congressuali e valorizzi la partecipazione delle Associazioni forensi maggiormente rappresentative.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in sessione ulteriore in Roma

PREMESSO CHE

- il Titolo III della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Legge Professionale"), in tema di Organi e funzioni degli ordini forensi, disciplina la natura, la competenza e le funzioni delle istituzioni forensi nazionali;
- l'art. 34 della Legge Professionale disciplina il sistema elettorale dei componenti del Consiglio Nazionale Forense, conferendo diritto di elettorato attivo ai Consigli dell'ordine;
- l'art. 35 della Legge Professionale definisce i compiti e le prerogative del Consiglio Nazionale Forense, assegnandogli, fra l'altro, la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;
- l'art. 36 della Legge Professionale assegna, sempre al Consiglio Nazionale Forense, la competenza giurisdizionale;

- l'art. 39 della Legge Professionale prevede che il Congresso Nazionale Forense sia la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative, deputati a formulare proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense e dispone che questo deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegga l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;
- a tale impianto normativo si aggiungono le norme statutarie e regolamentari approvate dal XXXIII Congresso nazionale Forense tenutosi a Rimini il 7 e 8 ottobre 2016 come successivamente modificate ed integrate dal XXXIV Congresso Nazionale Forense nella sessione ordinaria tenutasi a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018;

OSSERVATO CHE

- poco prima dell'approvazione dell'attuale Legge Professionale, il Congresso Nazionale Forense di Bari del 2012 approvò una prima mozione che invocava l'immediata approvazione della riforma forense (dato l'imminente termine della legislatura) ed una seconda con la quale chiedeva al Parlamento di provvedere ad una serie di modifiche di questa legge, che tutte le componenti dell'Avvocatura ritenevano necessarie. A distanza di dodici anni, tuttavia, tali interventi correttivi non sono mai stati realizzati;
- la Legge Professionale sconta una serie di gravi carenze ed una impostazione "CNF-centrica" del tutto inadeguata alle esigenze di una moderna avvocatura. Basti ricordare che il Consiglio Nazionale Forense, organo elettivo di secondo grado (con elettorato attivo riservato ai soli consiglieri degli Ordini), veste funzioni giurisdizionali, regolamentari ed amministrative, che lo rendono non compatibile, tra l'altro, con i principi di terzietà ed imparzialità di cui all'art. 111 della Costituzione (e dei Trattati dell'Unione Europea);
- peraltro, il Consiglio Nazionale Forense ha mantenuto l'impianto della legge del 1933, senza alcuna forma di controllo democratico sulla sua gestione, anche economica, da parte degli iscritti, in un contesto nel quale non solo è stata ampliata la durata temporale del mandato consiliare, ma ne sono stati anche aumentati a dismisura i compiti ed i poteri;

RITENUTO CHE

- non è più rinviabile una riforma complessiva in senso democratico e partecipativo della *governance* dell'avvocatura, che parta dalla separazione dei poteri e delle funzioni, anche al fine di renderne l'esercizio compatibile con i principi di terzietà ed imparzialità di cui all'art. 111 della Costituzione e con i Trattati dell'Unione Europea;

- è necessario, quindi, introdurre una netta ed effettiva separazione fra la funzione giurisdizionale speciale e quella regolamentare e amministrativa, al fine di tutelare l'autonomia, indipendenza, imparzialità e terzietà della giurisdizione disciplinare (cfr. Corte Cost. 6 luglio 1970, n. 114);
- occorre, in particolare, che in seno al Consiglio Nazionale Forense siano costituite una *sezione amministrativa* e una *sezione giurisdizionale* e che ciascun consigliere possa fare parte di una sola delle due sezioni, con divieto di passaggio da una sezione all'altra per l'intero mandato;
- appare sempre viva l'esigenza di garantire forme di rappresentanza politica dell'avvocatura, che possano esprimere la voce dell'avvocatura in modo unitario. Ciò potrà avvenire attraverso un rafforzamento delle funzioni del Congresso Nazionale Forense e dell'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;
- occorre, in particolare, rafforzare il ruolo e indipendenza del Congresso Nazionale Forense quale "*massima assise dell'avvocatura*" e luogo di formazione ed espressione della volontà politica in senso unitario del ceto forense, riconoscendone il ruolo di rappresentanza e la funzione di determinare gli indirizzi generali dell'avvocatura sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali, sia in sede nazionale che sovranazionale, nonché sulle questioni che riguardino la professione forense;
- appare necessario, a questo fine, ripristinare la cadenza biennale del Congresso Nazionale Forense, salva la possibilità di sessioni ulteriori, prevedendo anche che il sistema elettorale per l'elezione dei delegati congressuali sia orientato a favorire il pluralismo;
- è necessario potenziare le funzioni dell'Organismo Congressuale Forense, anche attribuendogli delle specifiche funzioni di rappresentanza politica, la gestione di un osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione e designazione di rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
- occorre valorizzare la partecipazione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative alla vita politica delle istituzioni forensi, riconoscendo il loro apporto alle scelte a tutela degli avvocati, ampliando le ipotesi di consultazione obbligatoria (attualmente prevista solo al fine di rendere il parere di cui all'art. 9, comma 1 della Legge professionale) e prevedendone il coinvolgimento in tutte le fasi di formazione di atti regolamentari;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense, e le istituzioni forensi per quanto di competenza, a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per sollecitare una pronta riforma della Legge Professionale, previa ampia discussione e condivisione che coinvolga anche gli Ordini e le Unioni territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi indicati nel presente deliberato.

Bergamo – Roma, 20 novembre 2023

AVV. GIOVANNI BERTINO (delegato congressuale del Foro di Bergamo)

sottoscrizione mediante firma digitale